# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

# 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Difesa)**

**Seduta n. 188**

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

98º Resoconto stenografico

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

**Presidenza del presidente CONTESTABILE**

DL 1650

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

# I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3210-B)** ***Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4
NIEDDU *(DSU)* . . . . . 3
* PAOLOMBO *(AN)* . . . . . 3

*ALLEGATO (contiene i testi di seduta)* . . . . . 5

N.B. *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori:Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 8,35.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3210-B)** ***Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3210-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta di ieri.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti al testo del disegno di legge e che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso entrambe parere di nulla osta.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

NIEDDU *(DS-U)*. Signor Presidente, chiedo che si proceda alla verifica del numero legale.

* PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, desta indignazione l'utilizzo di forme di ostruzionismo pregiudiziali dinanzi a provvedimenti di alto valore morale e di forte contenuto ideale.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, precisando che con la sua approvazione s'intenderà accolto anche l'annesso allegato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

NIEDDU *(DS-U)*. Coerentemente con quanto già espresso precedentemente, sia in prima lettura al Senato che in seconda lettura alla Camera, condividendo le finalità di questo provvedimento, il Gruppo dei Democratici di sinistra preannuncia un voto convintamente favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con il seguente nuovo titolo: «Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 8,50.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3210-B

**Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace**

Art. 1.

*(Istituzione della Croce d'onore)*

1. È istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonché per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

4. La Croce d'onore è attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione.

5. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

6. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.

7. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

9. All'onere di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
*(articolo 1, comma 3)*

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: Pro Humanitate.

Il retro della Croce riporta al centro, per il personale militare la stella a cinque punte; per il personale civile le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce; per il personale militare è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa.

Art. 2.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º dicembre 2001.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,50